

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1803-A

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VALSECCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

*nella seduta del 6 ottobre 1955*

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti

*Presentata alla Presidenza il 16 novembre 1955*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge, come spiega il Governo nella relazione che l'accompagna, trova la sua ragione di essere nella necessità di ricercare nuovi fondi da acquisire al bilancio dello Stato per poter far fronte a nuove spese che il Parlamento ha da tempo approvato.

Parve particolarmente idoneo a sopportare un aggravio fiscale il mercato di consumo

degli oli minerali. Questo perchè, secondo quanto è affermato nella relazione ministeriale, « trattandosi di prodotti i cui prezzi di mercato sono largamente remunerativi per i singoli operatori, sembrava lecito presumere che il predetto aggravio potesse essere agevolmente sopportato dagli operatori stessi ».

È, tuttavia, debito di onestà informare che il mercato ha, invece, registrato immediata-

mente l'aggravio di imposta, come è rilevabile dall'esame del listino dei prezzi, facendone così scontare al consumatore l'aumento.

Le aliquote di imposta sugli olii minerali lubrificanti attualmente in vigore sono quelle stabilite dal decreto legislativo 27 febbraio 1951, n. 65, confermate dal decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878, e cioè:

a) per gli olii lubrificanti bianchi lire 11.300 per quintale;

b) per gli olii lubrificanti altri lire 9.000 per quintale.

Con l'attuale disegno di legge l'imposta viene elevata rispettivamente per gli olii lubrificanti bianchi da lire 11.300 a lire 15.700 per quintale, con un aumento pari a lire 44 il chilogrammo e, per gli olii lubrificanti altri, da lire 9.000 a lire 12.400 per quintale, pari a lire 34 per chilogrammo.

Supposto che il consumo si mantenga nei limiti attuali, il maggior gettito di imposta dovrebbe aggirarsi su circa 5 miliardi di lire annue.

Nel corso della discussione che ebbe luogo davanti alla vostra Commissione Finanze e Tesoro, il relatore ebbe a richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sul fatto che, mentre con il presente disegno di legge si aumentano le aliquote di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli olii minerali lubrificanti, non si era operato un corrispondente aumento sulle aliquote relative agli olii da gas.

Bisogna, infatti, ricordare che col decreto legislativo 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali, tra l'altro, l'aliquota di imposta sul gasolio « usi altri » veniva parificata a quella sui lubrificanti altri.

La stessa relazione alla legge di conversione del citato decreto legislativo, così chiariva le ragioni di un tale provvedimento: « Per gli olii da gas sono previste due diverse aliquote non più in dipendenza della densità, ma in rapporto alla destinazione. Così per quelli destinati ad usi diversi dalla combustione si è stabilito, all'articolo 1, l'aliquota di lire 9.000 al quintale, mentre la nuova aliquota ridotta di lire 6.000 per gli olii da gas da usare nei motori è riportata nella tabella B. Vengono in tal modo assoggettati alla maggiore aliquota di lire 9.000 gli olii da gas che per le loro caratteristiche meglio si prestano ad essere miscelati abusivamente con olii lubrificanti e risultando per essi l'aliquota di imposta uguale a quella dei « lubrificanti altri » verrà a mancare l'incentivo ad effet-

tuare miscele del genere peggiorando la qualità dei lubrificanti stessi ».

In tal modo con la legge del 1953 si intese por fine all'abuso che veniva esercitato utilizzando il gasolio « usi altri » quale lubrificante.

Le caratteristiche fisico-chimiche stabilite per il gasolio cosiddetto « usi altri » consentivano, infatti, agli operatori di sdoganare sotto tale voce un prodotto molto simile ai lubrificanti, se non addirittura agli olii finiti pronti per essere messi in commercio come tali.

Le statistiche doganali confermarono il largo abuso che veniva fatto del gasolio « usi altri » che, in effetti, non aveva particolari impieghi e si poté accertare che i quantitativi sdoganati sotto tale voce venivano usati come olii lubrificanti, consentendo così agli operatori di fruire di una notevole differenza nel pagamento della imposta, dal momento che l'imposta sugli olii lubrificanti era assai più elevata di quella sul gasolio per motori.

L'adeguamento della imposta sugli olii da gas a quella sui lubrificanti altri, operato con il decreto legislativo del 1953, pose fine a tale increscioso stato di cose. Se ora la Camera dovesse approvare il disegno di legge in esame senza aumentare, così come venne fatto nel 1953, la imposta sugli olii da gas, in modo che essa pareggi con quella sui lubrificanti altri, si offrirebbe occasione agli operatori di immettere sul mercato notevoli quantitativi di olii da gas destinati ad essere miscelati abusivamente con olii lubrificanti, alimentando così l'incentivo ad effettuare miscele che vanno a scapito della qualità dei lubrificanti stessi e dell'Esercizio. Il fenomeno, infatti, si è già manifestato attraverso la ripresa della importazione di notevoli quantitativi di olii da gas.

È chiaro che, in questo caso, anche il previsto gettito di imposta verrebbe a subire una contrazione proporzionale alla utilizzazione di olii da gas per miscele di olii lubrificanti. Per ovviare a tale inconveniente il vostro relatore ha proposto ed il Governo e la Commissione hanno accettato di introdurre, a modifica del decreto, un articolo aggiuntivo con la cui norma si intende di sottoporre a maggiore imposizione gli olii da gas, che vengono così a scontare un'imposta pari a quella dei lubrificanti altri, con aumento cioè di lire 34 il chilogrammo. Restano naturalmente salve le eccezioni previste dal citato decreto-legge del 1953, il

quale nella tabella A ammette l'esenzione di imposta per gli olii da gas:

1°) da usarsi direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2°) da usare direttamente come combustibile sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3°) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli sulle rotaie delle ferrovie dello Stato;

4°) destinati esclusivamente all'azionamento di macchine agricole ed al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

5°) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;

6°) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.

Parimenti risultano sempre sottoposti ad aliquote ridotte gli olii da gas di cui alla tabella B:

1°) da usare direttamente come combustibile;

2°) destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria;

3°) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale;

4°) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati;

5°) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a un chilowatt.

Resta così ancora una volta chiaramente dimostrato che la diversità di tassazione che si invoca è in diretto rapporto con la destinazione dell'olio da gas: chiaro risultando che la maggiore imposta ha incidenza soltanto sugli olii da gas destinati alla lubrificazione.

In dipendenza della inderogabile necessità di dare modo all'Erario dello Stato di reperire i necessari fondi che hanno determinato la presentazione di questo come di altri disegni di legge e con la raccomandazione di voler approvare l'emendamento illustrato, la vostra Commissione vi chiede di concedere il vostro assenso sul provvedimento medesimo.

VALESCCHI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.

## DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

### ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti, è convertito in legge, con la seguente modificazione:

« È aggiunto il seguente articolo 1-bis :

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine, previste per gli oli da gas dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono elevate da lire 9.000 a lire 12.400 per quintale ».